PROCEDIMENTI ESCLUSI DALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

La presente tabella elenca i procedimenti relativi ad impianti, infrastrutture ed attività, per i quali il DPR 160/2010 e la L.R. 3/2001 escludono espressamente l'applicazione della procedura di sportello unico

| riferimento normativo escludente | procedimento escluso | normativa di settore | funzioni |
|--|--|---|---|
| Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri dd. 3 maggio 2011, n. 810. Chiarimenti sui contenuti presenti nelle disposizioni di cui al D.P.R. n. 160/2010 e al suo allegato tecnico <<() quanto ai casi di esclusione previsti all'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 160/2010, non è possibile specificare se per gli impianti ed infrastrutture energetiche l'esclusione sia "totale" ovvero se essa dipenda dalla tipologia dell'impianto energetico, poiché si tratta di una specificazione che implica valutazioni effettuate alla luce di competenze tecniche specifiche sulla base delle normative di settore, in cui sono descritti | IMPIANTI/ INFRASTRUTTURE ENERGETICHE | LR 19/11/2002, n. 30 Disposizioni in materia di energia | Art. 2 (Funzioni della Regione) 1. La Regione, al fine di conseguire le finalità indicate all'articolo 1: a) emana atti normativi e di indirizzo, elabora gli strumenti della programmazione energetica, prevedendo l'adozione coordinata di programmi settoriali per la sua attuazione; b) individua gli interventi che attuano le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, e promuove misure per l'efficienza e il risparmio energetico e l'utilizzazione di fonti rinnovabili nelle attività produttive, economiche e urbane; c) definisce disposizioni per la certificazione energetica degli edifici ed elabora, direttamente o in collaborazione con gli enti nazionali e locali, i programmi di informazione in materia energetica e di formazione degli operatori nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici; d) coordina un sistema informativo regionale, nel quale confluiscano e siano integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi e i bilanci energetici; |

| i parametri da impiegare per consentire una scelta consapevole ed informata. Le stesse considerazioni valgono per tutte le categorie elencate nella disposizione richiamata>> | e) organizza e razionalizza le procedure di rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale previsti per la realizzazione dei relativi interventi e per l'esercizio delle attività a essi connesse; f) esercita le funzioni relative ai servizi energetici a rete e relativi impianti e depositi quando interessino più province; g) disciplina il funzionamento delle piccole reti isolate al fine di svilupparne l'efficienza, l'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale e favorire l'utilizzo delle fonti rinnovabili: |
|---|---|
| LR 3/2001, art. 3, comma 1 | h) formula gli indirizzi e coordina l'esercizio delle funzioni spettanti alle Autonomie locali ed esercita tutte le altre funzioni amministrative non riservate a Province e Comuni. |
| | Art. 3 |
| | (Funzioni delle Province) |
| | 1. Le Province, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvedono: a) al controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10); b) al rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano più territori comunali della medesima provincia; c) al rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili; d) al rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di |

| produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 25 e |
|--|
| inferiore a 50 megawatt termici. |
| Art. 4 |
| (Funzioni dei Comuni) |
| 1. l Comuni, in conformità con gli indirizzi della |
| programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, svolgono le seguenti attività: |
| a) certificazione energetica degli edifici e adozione di |
| provvedimenti atti a favorire su scala comunale il |
| risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia; |
| b) controllo degli impianti termici nei comuni con |
| popolazione superiore a 40.000 abitanti, ai sensi del |
| decreto del Presidente della Repubblica 412/1993; c) promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio |
| energetico, funzioni in materia di controllo e di uso |
| razionale di energia; |
| d) individuazione delle aree idonee alla realizzazione di |
| reti di teleriscaldamento e relativi impianti; |
| e) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con |
| potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici, che |
| utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle |
| rinnovabili; |
| f) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio |
| degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza uguale |
| o inferiore a 10 megawatt termici; |
| g) autorizzazioni relative alla costruzione e all'esercizio |
| di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 |
| chilovolt che interessano esclusivamente il territorio |
| comunale; h) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli |
| minerali di capacità fino a 3.000 metri cubi, esclusi |
| impianti e depositi dotati di oleodotti. |
| 2.1 Comuni, in forma associata o mediante delega alle |
| Province, esercitano le seguenti funzioni: |

| | | | a) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili; b) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici. |
|---|---|--|---|
| DPR 160/2010, art. 2, comma 4 LR 3/2001, art. 3, comma 1 | ATTIVITÀ CONNESSE ALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI E DI MATERIE RADIOATTIVE | Decreto legislativo 230/95 Attuazione delle direttive EURATOM nn. 80/386, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti. | Art. 27 Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni 1. Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonché l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo secondo quanto stabilito nel presente capo. 2. L'impiego delle sorgenti di radiazioni di cui al comma 1 è classificato in due categorie, A e B. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, sentita l'ANPA, sono stabiliti le condizioni per la classificazione nelle predette categorie in relazione ai rischi per i lavoratori e per la popolazione connessi con tali attività, i relativi criteri di radioprotezione, le norme procedurali per il rilascio del nulla osta, le condizioni per l'esenzione dallo stesso, nonché gli organismi tecnici di consultazione formati in modo che siano rappresentate |

Articolo 28

Impiego di categoria A.

- 1. L'impiego di categoria A è soggetto a nulla osta preventivo da parte del **Ministero dell'industria, del** commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, sentita **I'ANPA**, in relazione all'ubicazione delle installazioni, all'idoneità dei locali, delle strutture di radioprotezione. delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle consequenze di eventuali incidenti nonchè delle modalità dell'eventuale allontanamento 0 smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta è inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai Ministeri concertanti, al presidente della regione o provincia autonoma interessata, al sindaço, al prefetto, al comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio e all'ANPA.
- 2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonchè per l'eventuale disattivazione degli impianti.

Articolo 29

Impiego di categoria B.

- 1. L'impiego di categoria B è soggetto a nulla osta preventivo in relazione all'idoneità dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi.
- 2. Con leggi delle regioni e delle province autonome, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 27, sono stabilite le autorità competenti per il rilascio del nulla osta di cui al comma 1. per le attività

Legge regionale novembre 2003. n. 17. Disposizioni per rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico. attuazione dell'articolo comma del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche

comportanti esposizioni a scopo medico, nonché le modalità per il rilascio medesimo, e sono individuati o costituiti gli organismi tecnici da consultare ai fini del rilascio di detto nulla osta; in tali organismi debbono essere rappresentate le competenze necessarie, inclusa quella del Comando provinciale dei vigili del fuoco. Negli altri casi il nulla osta è rilasciato dal prefetto, sentiti i competenti organismi tecnici, tra i quali il Comando provinciale dei vigili del fuoco. Copia del nulla osta viene inviata all'ANPA

Decreto legislativo
52/2007 Attuazione
della direttiva
2003/122/CE Euratom
sul controllo delle
sorgenti radioattive
sigillate ad alta attività
e delle sorgenti orfane

LR 17/2003

Art. 2

(Autorità competente)

1. Il Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali provvede al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 230/1995 e successive modifiche.

Decreto legislativo 52/2007

Art. 3.

Autorizzazioni

1. Ogni pratica concernente una sorgente è comunque soggetta ai **provvedimenti autorizzativi di cui agli**

| | | | articoli 4 e 5 della citata legge n. 1860 del 1962, all'articolo 21, comma 1, e agli articoli da 27 a 31 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, indipendentemente dalle specifiche condizioni di applicazione ivi previste. Non trova in ogni caso applicazione l'istituto del silenzio assenso previsto nell'articolo 4 della citata legge n. 1860 del 1962. |
|---|---|---|---|
| DPR 160/2010, art. 2, comma 4 LR 3/2001, art. 3, comma 1 | IMPIANTI NUCLEARI E DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI RADIOATTIVI | Legge 31 dicembre 1962, n. 1860 Impiego pacifico dell'energia nucleare | Legge 1860/1962 Art. 4. Il commercio nel territorio della Repubblica italiana dei minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, qualora la Comunità europea per l'energia atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dell'art. 57 del Trattato, è soggetto, fatta salva la disciplina sull'approvvigionamento delle materie fissili, previste dal Trattato Euratom, ad autorizzazione del |
| | | Decreto legislativo 230/95 Attuazione delle direttive EURATOM nn. 80/386, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti | Ministero dell'industria e del commercio. L'autorizzazione s'intende concessa decorsi trenta giorni dalla data della presentazione della domanda, senza che entro tale termine l'Amministrazione competente si sia pronunciata. Per l'importazione e l'esportazione dei predetti minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, l'autorizzazione quando è prescritta dalle norme in vigore in materia di divieti economici e valutari è data dal Ministero del commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero dell'industria e del commercio. Lo Stato ha il diritto di opzione per le materie grezze. Il detto diritto deve essere esercitato nel termine di trenta giorni dalla domanda di autorizzazione Art. 5. Il trasporto delle materie fissili speciali in qualsiasi quantità e delle materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che ecceda i valori determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 |

| | | | (ora decreto legislativo 230/1995), deve essere effettuato da vettori terrestri, aerei e marittimi, autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro dell'ambiente. |
|---|--|--|--|
| DPR 160/2010, art. 2, comma 4 LR 3/2001, art. 3, comma 1 | ATTIVITÀ DI PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI | Legge 9 gennaio 1991, n. 9 Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali | Art. 3 Permesso di prospezione. 1. Il permesso di prospezione è accordato, previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dispongano di capacità tecniche ed economiche adeguate (1). 2. Il permesso di prospezione è accordato a soggetti italiani o di altri Stati membri della Comunità economica europea, nonché, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi. 3. Il permesso di prospezione è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia e la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino (1). 4. La domanda di permesso di prospezione in mare deve essere corredata da opportuno studio ingegneristico circa la sicurezza ambientale della prospezione con riguardo ai possibili incidenti con effetti dannosi sull'ecosistema marino e le misure che il richiedente intende adottare per evitare tali rischi. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1991, n. 482, |

| | | | ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che il permesso di prospezione è accordato "d'intesa", nei sensi espressi in motivazione, "con la regione autonoma Valle d'Aosta o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano". |
|-------------------------------|--|---|---|
| DPR 160/2010, art. 2, comma 4 | INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI CUI AGLI ARTICOLI 161 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 ¹ | Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ CE e 2004/18/CE. (CODICE DEGLI APPALTI) | Art. 161. (art. 1, commi da 1 a 6, d.lgs. n. 190/2002) 1. Il presente capo regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonché l'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 179 (1) dei progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.(2) Nell'ambito del programma predetto sono, altresì, individuate, con intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalità indicate nelle stesse intese, alle attività di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti e alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione. (1) Gli insediamenti produttivi e le infrastrutture private strategiche inclusi nel programma sono |

¹ in generale, l'esclusione va riferita alla definizione di SUAP, che è nato per le imprese e non per la PA e alla definizione del concetto di servizio: che riguarda sempre un'attività economica non salariata fornita normalmente dietro retribuzione, da cui discende l'esclusione di tutti i servizi svolti dallo Stato in regime non imprenditoriale (istruzione, sanità, ecc..)

opere private di preminente interesse nazionale; alla intesa Stato - regione per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico ed edilizio, alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, nonché al conseguimento di ogni altro parere e permesso, comunque denominato, necessario alla realizzazione degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private strategiche si provvede con le modalità di cui agli articoli 165 e 166; contestualmente all'approvazione del progetto definitivo, ovvero con successiva eguale procedura, il realizzatore dell'insediamento produttivo o dell'infrastruttura privata strategica può richiedere e conseguire tutte le autorizzazioni e i permessi necessari all'esercizio dell'insediamento stesso.

(2) Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, nonché per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali. L'individuazione è operata, a mezzo di un predisposto dal Ministro delle programma infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria. l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi

| | | | dell'approvvigionamento energetico del Paese e per l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. |
|----------------------------|--|--|---|
| LR 3/2001, art. 3, comma 3 | Sono fatte salve le funzioni dello sportello unico in materia di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1 | DPReg 1/1998 Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti | |

| Ì | | Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale | relative istruttorie amministrative e individuate all'art. 5. 2. La provincia, nella sua funzione di "individua l'unità organizzativa resprocedimento di propria competenza gli ulteriori eventuali procedim legislativamente previsti e riferibili intervento. |
|---|--|--|--|
| | | | Art. 264 Abrogazione di norme. 1. A decorrere dalla data di entrata parte quarta del presente decreto rabrogati, escluse le disposizioni di decreto prevede l'ulteriore vigenza: |
| | | | omissis i) il decreto legislativo 5 febbraio fine di assicurare che non vi sia alcu continuità nel passaggio dalla preesist a quella prevista dalla parte quart decreto, i provvedimenti attuativi de legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, applicarsi sino alla data di entrata corrispondenti provvedimenti attuativ parte quarta del presente decreto; omissis |
| | | | Art. 208 Autorizzazione unica per i nuovi impianti di s recupero dei rifiuti. |
| | | | 1. I soggetti che intendono realizzare |

tecniche, come

"sportello unico", responsabile del e referente per menti regionali ili al medesimo

a in vigore della restano o **sono** cui il presente

1997, n. 22. Al cuna soluzione di istente normativa rta del presente lel citato <u>decreto</u> , continuano ad ta in vigore dei ivi previsti dalla

i smaltimento e di

e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti,

Legge regionale 7
settembre 1987, n. 30
Norme regionali
relative allo
smaltimento dei rifiuti.

Gli articoli 2, comma 1; 5, comma 1, lettere b), h), l), o) ed il comma 2; l'art. 10 comma 1, con esclusione della lettera c) e comma 4, continuano a trovare applicazione in considerazione della rispondenza ai principi della normativa statale

anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.

2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della <u>direttiva 96/61/CE</u> relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al <u>decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59</u>.

omissis

art. 182.

Smaltimento dei rifiuti. omissis

in 5. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE (571).

| | | in materia, ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. <u>8</u> , <u>L.R. n. 13 del 1998</u> . | Art. 2 Impianti di smaltimento 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) impianto di smaltimento: l'impianto che effettua le operazioni di smaltimento di rifiuti con le modalità previste nell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); b) impianto di recupero: l'impianto che effettua le operazioni di recupero di rifiuti con le modalità previste nell'allegato C alla parte IV del decreto legislativo 152/2006 (10). |
|----------------------------|---|--|---|
| | | | Art. 10 (Attribuzioni e compiti delle Direzioni regionali) 1. La Direzione regionale dell'ambiente promuove e cura: a) la predisposizione del Piano regionale; b) studi, ricerche e progettazioni per la razionale organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento e dei relativi recuperi, ivi compresi lo studio e la scelta delle aree, nonché studi connessi all'attività di predisposizione di cui alla lettera a), o tendenti alla generale riduzione di rifiuti; c) [l'istruttoria per l'approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi dl cui all'articolo 5, comma 1, lettera c)]. |
| LR 3/2001, art. 3, comma 2 | E' fatta salva la vigente normativa nazionale e regionale in materia di | Parte II del D.lgs n. 152/2006 (artt 19 e segg) | art 5 D. Lgs 152/2006 comma 1 Ai fini del presente decreto si intende per: b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il |

| | valutazione di compatibilità e di impatto ambientale, nonché di A.I.A. | | procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b) art 5 D. Lgs 152/2006 comma 1 o-bis) Autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis del presente decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c).Un'autorizzazione integrata ambientale puo' valere per uno o piu'impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore |
|--------------------------------------|---|--|---|
| LR 3/2011, articolo 8, comma 7 | IMPIANTI PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA E SONORA | Legge regionale 18 marzo 2011 , n. 3 Norme in materia di telecomunicazioni | Art. 7 (Programmazione nazionale e intesa fra Stato e Regione) 1. L'intesa prevista dalle vigenti norme statali nei procedimenti di approvazione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva e sonora in tecnica digitale e analogica e loro modifiche, ai fini della gestione delle risorse e delle peculiarità territoriali e della tutela delle minoranze linguistiche, e' espressa dalla Giunta regionale. 2. La Giunta regionale si esprime sull'intesa di cui al comma 1 su proposta dell'Assessore regionale competente, di concerto con gli altri Assessori interessati, entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema del piano nazionale come previsto dall' articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 177/2005. |

- **3.** Lo schema del piano nazionale e' inviato dalla Direzione centrale competente, ai Comuni interessati, all'ARPA e al Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) di cui alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), che si esprimono entro quaranta giorni dalla richiesta. I Comuni interessati pubblicano lo schema di piano all'albo pretorio per quindici giorni e ne danno avviso al pubblico nelle forme ritenute opportune. Qualora i pareri dei Comuni e del CO.RE.COM. non pervengano entro il termine si considerano favorevolmente espressi.
- **4.** Entro quaranta giorni dalla ricezione dello schema del piano nazionale si esprime altresì la conferenza interna di servizi di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni.
- **5.** La Giunta regionale, ai fini dell'espressione dell'intesa, valuta la sostenibilità complessiva del piano nazionale, con particolare riferimento agli aspetti ambientali, paesaggistici, territoriali, socio-economici, di tutela delle minoranze linguistiche, sanitari e di sicurezza, nonché l'interesse regionale complessivo; valuta altresì la congruità dei pareri negativi eventualmente espressi dai Comuni.

Art. 8

Autorizzazione unica

1. La realizzazione di nuovi impianti, nonché la modifica di impianti esistenti, di qualsiasi potenza, la cui localizzazione e' prevista dai piani nazionali di cui all'articolo 7 approvati a seguito dell'intesa di cui al medesimo articolo 7, e' soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dal Comune interessato ai soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 259/2003, a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni previste per

l'istituto della conferenza di servizi.

- **2.** L'autorizzazione di cui al comma 1, che comprende anche le opere e le infrastrutture strettamente necessarie e connesse alla funzionalità degli impianti, e' rilasciata anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, fatte salve le vigenti norme in materia di tutela della salute, del territorio, dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività.
- **3.** Gli impianti di cui al comma 1 possono essere comunque localizzati entro un raggio massimo di 100 metri rispetto alle localizzazioni puntuali indicate nei piani nazionali.
- **4.** La realizzazione di nuovi impianti di potenza in singola antenna inferiore a 200 Watt, la cui localizzazione non e' prevista dai piani nazionali di cui all'articolo 7, e' soggetta ad autorizzazione unica con le modalità di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 in materia di ponti radio e impianti di piccola potenza.
- **5.** L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata previo parere favorevole di ARPA, espresso in sede di conferenza di servizi, che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001, e successive modificazioni, con le modalità tecniche definite da specifico regolamento regionale ovvero, in mancanza, dal Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 259/2003.
- **6.** Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), sugli impianti e apparati esistenti sono liberamente attuati ai fini della presente legge fatte salve le vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica, ambientale, paesaggistica, sanitaria e di sicurezza. Limitatamente ai casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j), nonché nei casi di impianti con potenza in singola antenna non superiore a 5 Watt, il titolare dell'impianto invia una

| | | comunicazione ad ARPA e al Comune interessato, contenente un'autocertificazione corredata di una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati. La comunicazione e' soggetta in ogni tempo a successiva verifica da parte del Comune, con il supporto di ARPA. 7. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale). 8. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 rilasciata a seguito di conferenza di servizi sostituisce autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, e costituisce dichiarazione di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge; l'efficacia dell'autorizzazione unica e' in ogni caso subordinata al formale, anche successivo, rilascio da parte degli Enti competenti, delle concessioni d'uso demaniali e di beni pubblici eventualmente dovute, ferma restando la necessità dei relativi assensi al rilascio espressi dagli Enti stessi e acquisiti in sede di procedimento unificato. |
|-------------------------------|---|---|
| IANTI PER LA EFONIA MOBILE | Legge regionale 18 marzo 2011 , n. 3 Norme in materia di telecomunicazioni. | Art. 15 (Finalita') 1. Con le presenti norme la Regione definisce la disciplina dell'installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli apparati radioelettrici per telecomunicazioni come definiti all'articolo 5, a esclusione degli impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora di cui al capo II, nonche' le linee guida alle quali i Comuni si attengono per la predisposizione e l'aggiornamento del regolamento comunale per la telefonia mobile di cui all'articolo 16 Art. 18 (Procedimento autorizzativo ordinario) 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, commi 5 e 6, l'installazione e le modifiche degli impianti di cui all'articolo 15 sono soggette a SCIA secondo la normativa edilizia vigente, integrata di una relazione tecnica sottoscritta e asseverata da un |

| | DECRETO LECISLATIVO | tecnico abilitato che attesti il rispetto delle previsioni del Regolamento di cui all'articolo 16. Restano esclusi dalla SCIA i casi in cui si preveda la realizzazione di manufatti edilizi pertinenziali non strettamente funzionali agli impianti. 2. La SCIA, oltre all'asseverazione di cui al comma 1, e' corredata del parere di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001, e successive modificazioni, secondo le modalita' tecniche definite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4, nonche' di tutti i pareri, le autorizzazioni, le concessioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti per legge in relazione agli eventuali vincoli presenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10. 3. Il parere di ARPA di cui al comma 2 e' espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta in conformita' a quanto disposto dall' articolo 87 del decreto legislativo 259/2003. Per quanto non disposto dalle presenti norme trova applicazione la disciplina regionale e statale in materia di procedimento amministrativo. 4. Qualora uno o piu' dei pareri o provvedimenti di cui al comma 2, fatta eccezione del parere favorevole di ARPA, qualora dovuto, non sia allegato alla SCIA il Comune, qualora gli atti mancanti non siano prodotti entro trenta giorni dal ricevimento della notifica dell'ordine motivato di non effettuare l'intervento, indice una conferenza di servizi per il rilascio di un'autorizzazione unica con le modalita' e nei termini di cui alle vigenti norme e secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, per quanto applicabili e compatibili. 5. La realizzazione di microcelle e' soggetta alla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 6. 6. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3/2001 |
|---------------------------------------|-----------------------|---|
| DECRETO Approvazione piani e | DECRETO LEGISLATIVO | Art. 242 |
| LEGISLATIVO progetti di bonifica siti | 3 aprile 2006, n. 152 | Procedure operative ed amministrative |
| | Norme in materia | 1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in |

| 152/2006, articolo | inguinati | ambientale | grado di contaminare il sito, il responsabile |
|--------------------|-------------|--------------------|--|
| · · | iiiqaiiiati | <u>ambrerreare</u> | dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro |
| 242 | | | ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà |
| | | | immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di |
| | | | cui all' <u>articolo 304</u> , comma 2. La medesima procedura |
| | | | si applica all'atto di individuazione di contaminazioni |
| | | | storiche che possano ancora comportare rischi di |
| | | | aggravamento della situazione di contaminazione. |
| | | | 2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le |
| | | | necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone |
| | | | interessate dalla contaminazione, un'indagine |
| | | | preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, |
| | | | ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di |
| | | | contaminazione (CSC) non sia stato superato, |
| | | | provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed |
| | | | alla provincia competenti per territorio entro |
| | | | quarantotto ore dalla comunicazione. |
| | | | L'autocertificazione conclude il procedimento di |
| | | | notifica di cui al presente articolo, ferme restando le |
| | | | attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità |
| | | | competente da effettuarsi nei successivi quindici |
| | | | giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia |
| | | | riconducibile ad un singolo evento, i parametri da |
| | | | valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla |
| | | | base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel |
| | | | tempo. |
| | | | 3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 |
| | | | accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per |
| | | | un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento |
| | | | ne dà immediata notizia al comune ed alle province |
| | | | competenti per territorio con la descrizione delle |
| | | | misure di prevenzione e di messa in sicurezza di |
| | | | emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, |
| | | | presenta alle predette amministrazioni, nonché alla |
| | | | regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all' Allegato 2 alla |
| | | | parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni |
| | | | successivi la regione, convocata la conferenza di |
| | | | servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con |

eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte guarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adequata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione

d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:

- a) i parametri da sottoporre a controllo;
- b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
- **6.** La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adequatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.
- 7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli

interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adequatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In guesta ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo acque scarico delle emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce. altresì. variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere

prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

- **8.** I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'<u>Allegato</u> 3 alla parte quarta del presente decreto,
- **9.** La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati [con attività in esercizio], garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente. Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.
- **10.** Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività.
- **11.** Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti

| | | | l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti. 12. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni. 13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione. |
|--------------|--|---|---|
| REGOLAMENTO | Il regolamento istituisce | Regolamento del | Art. 2 |
| CE | le procedure e i regimi di | Parlamento Europeo e | Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: |
| n. 2006/1013 | controllo per le | del Consiglio n. 1013/2006, relativo alle | omissis |
| | spedizioni | spedizioni di rifiuti. | 18) "autorità competente": |
| | (transfrontaliere) di | Special di Illiani | a) nel caso degli Stati membri, l'organismo designato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo |
| | rifiuti in funzione dell'origine, della | | 53; o |
| | destinazione e | | b) nel caso di un paese terzo che ha aderito alla |
| | dell'itinerario di | | convenzione di Basilea, l'organismo designato da tale paese in quanto autorità competente ai fini di tale |
| | spedizione, del tipo di | | convenzione a norma dell'articolo 5 della stessa; o c) nel caso di un paese non menzionato nei punti a) e |

| | rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione | | autorità competente dal paese o dalla regione interessata o, in assenza di tale designazione, l'autorità di regolamentazione di tale paese o regione, che abbia giurisdizione sulle spedizioni di rifiuti destinati al recupero, allo smaltimento o al transito, a seconda dei casi; 19) "autorità competente di spedizione": l'autorità competente per la zona dalla quale si prevede che la spedizione avrà inizio o nella quale essa ha inizio; 20) "autorità competente di destinazione": l'autorità competente per la zona verso la quale è prevista o ha luogo la spedizione, o nella quale si effettua il carico a bordo dei rifiuti prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese; 21) "autorità competente di transito": l'autorità competente per qualsiasi paese, diverso da quello dell'autorità competente di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti; Art. 53 Designazione delle autorità competenti Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti per l'attuazione del presente regolamento. Ciascuno Stato membro designa una sola autorità competente di transito. |
|-------------|--|--|---|
| LR 16/2002, | Concessione di | <u>Legge regionale 3</u> | Art. 2 |
| articolo 17 | derivazione di acqua | luglio 2002, n. 16 | (Competenze della Regione) |
| | pubblica | <u>Disposizioni relative al</u> riassetto organizzativo | 1. In conformità al disposto di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto legislativo 265/2001, sono di |
| | | e funzionale in materia | competenza della Regione le funzioni amministrative |
| | | di difesa del suolo e di | relative alla laguna di Marano - Grado previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, e successive |
| | | <u>demanio idrico</u> | modificazioni, nonché tutte le funzioni amministrative relative ai beni demaniali trasferiti ai sensi dell'articolo |
| | | | 1, comma 1, del decreto legislativo 265/2001. |
| | | | 2. In conformità al disposto di cui all'articolo 3, comma |

| 1, del decreto legislativo competenza della Regione t | |
|---|--|
| | |
| | |
| espressamente indicate nell' <u>a</u> | |
| legislativo 31 marzo 1998, n. | |
| dall'articolo 8, comma 1, le | |
| <u>legislativo 141/1999</u> , e, in p | particolare, le funzioni |
| relative: | |
| a) alla progettazione, realizza | azione e gestione delle |
| opere e manutenzioni idrauliche | |
| b) alle dighe non compres | |
| all'articolo 91, comma 1, d | |
| 112/1998; | der deerete regisiative |
| c) ai compiti di polizia idraul | lica servizi di niena e |
| pronto intervento di cui al tesi | |
| regio decreto 25 luglio 1904, | • • |
| modificazioni, nonché al regol | |
| decreto 9 dicembre 1937, r | |
| | |
| modificazioni, ivi compresa l'im | |
| e divieti all'esecuzione di quals | |
| anche al di fuori dell'area de | |
| questi siano in grado di influir | e anche indirettamente |
| sul regime dei corsi d'acqua; | |
| d) alle concessioni di estrazione | e di materiale litoide dai |
| corsi d'acqua; | |
| e) alle concessioni di spiago | ge lacuali, superfici e |
| pertinenze dei laghi; | |
| f) alle concessioni di pertinen: | |
| fluviali anche ai sensi dell' <u>artic</u> | colo 6 del regio decreto- |
| <u>legge 18 giugno 1936, n. 1338</u> | <u>B</u> , convertito dalla <u>legge</u> |
| 14 gennaio 1937, n. 402, con | me da ultimo sostituito |
| dall'articolo 8 della legge 37/19 | 94; |
| g) alla polizia delle acque, | |
| all'applicazione del testo unico | |
| 11 dicembre 1933, n. 1775, e si | |
| h) alla programmazione, pia | |
| integrata degli interventi di dif | |
| abitati costieri; | |
| i) alla gestione del demanio id | Irico ivi comprese tutte |
| le funzioni amministrative rela | |
| acqua pubblica, alla ricerca, es | |
| | |
| delle acque sotterranee, alla ti | ateia dei Sistema lunco |

| sotterraneo, nonché alla determinazione dei canoni di |
|---|
| concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto |
| salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del |
| decreto legislativo 112/1998; |
| I) alla nomina di regolatori per il riparto delle |

- I) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, qualora tra più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico di cui al regio decreto 1775/1933.
- **3.** Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, sono altresì di competenza della Regione le funzioni di cui all'<u>articolo 10 della legge 183/1989</u>, come da ultimo modificato dall'<u>articolo 1 del decreto-legge 507/1994</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 584/1994</u>, e, in particolare, le funzioni relative:
- a) alla delimitazione dei bacini idrografici di propria competenza;
- b) alla collaborazione nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi Comitati istituzionali, e all'adozione degli atti di competenza;
- c) alla formulazione di proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale:
- d) alla elaborazione, adozione, approvazione e attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale;
- e) alla elaborazione, adozione, approvazione e attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo interregionale, in collaborazione con la Regione del Veneto.

Art. 17

(Presupposti per la concessione di derivazione d'acqua)

1. L'uso dell'acqua per il consumo umano e' prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa e' sufficiente e a condizione che non

ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano. 2. La dotazione idrica e' di norma assicurata dal gestore del servizio di acquedotto ovvero dal consorzio irriquo per le utilizzazioni a scopo di irrigazione. 3. Nelle zone non servite dai soggetti di cui al comma 2 oppure gualora i medesimi non siano in grado di garantire la dotazione idrica, si può dar luogo al rilascio della concessione di derivazione d'acqua, tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative. **4.** Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti d'acqua, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati. 5. Nei casi di prelievo da falda si tiene conto della necessità di assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque. **6.** L'utilizzo di acque qualificate per il consumo umano con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque idonee al predetto consumo ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, può essere assentito, nei termini di cui all'articolo 12 bis del testo unico approvato con regio decreto 1775/1933, come inserito dall'articolo 5 del decreto legislativo 275/1993 e da ultimo sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 258/2000, per usi diversi da quello potabile, sempre che non vi sia possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette, nonché di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.

7. Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono

| | tenere conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica e della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo, se necessario, specifiche modalità di irrigazione. 8. In presenza di più richieste di concessione di derivazione, la priorità e' assicurata a quelle presentate dagli enti locali territoriali. |
|--|--|
|--|--|